



COMUNE DI USSITA
Provincia di Macerata

**COPIA DELLA DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE**

DELIBERAZIONE n. 17 DEL 29-12-20

OGGETTO: Articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016. Adozione piano di razionalizzazione delle società partecipate.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Bernardini Silvia	SINDACO	P
BRAVI VALENTINA	ASSESSORE	P
NAPOLEONE ROBERTO	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott. Scuderini Venanzio
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Bernardini Silvia
nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su
riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 20 del d.lgs. 175/2016 così recita:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. **I piani di razionalizzazione**, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, **sono adottati** ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente

decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 ((da parte degli enti locali)) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

- le amministrazioni tenute alla redazione e comunicazione dei piani di razionalizzazione periodica sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;

Ritenuto che il Piano ha un taglio prettamente programmatico, necessario a verificare se le società partecipate del Comune di Ussita risultano essere conformi ai requisiti individuati dal d.lgs. 175/2016 (TUSP). Una successiva ed eventuale attività di effettiva trasformazione, chiusura, fusione, dismissione delle società o di riduzione degli amministratori dovrà essere demandata agli organi competenti, quali il Consiglio Comunale e/o le rispettive assemblee societarie;

Atteso che dal presente atto non risultano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e quindi non necessita del parere di regolarità contabile né, tanto più, del parere dell'organo di revisione, anche alla luce del dettato letterale dell'art. 239 del d.lgs. 267/2000 dove al comma 1 precisa quali siano i pareri obbligatori dell'organo, facendo rinvio alle modalità e ai tempi stabiliti a livello regolamentare. Le materie in qualche misura prossime al contenuto del piano sono rinvenibili all'articolo 239, comma 1, alla lettera b) in materia di strumenti di

programmazione economico-finanziaria, modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni, ma il piano non rientra tra questi;

Quanto sopra premesso e atteso;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, è stato espresso il seguente parere:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica: Responsabile del Servizio Affari Generali;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. Di disporre in merito alle quote di partecipazione dirette in società, il mantenimento di esse, fatte salve le quote di possesso della società Sibillini S.r.l., posta in liquidazione;
3. Di dare atto che il Comune di Ussita non ha partecipazioni indirette in società;
4. Di adottare il piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate ex articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016, ove si dettagliano decisioni per ogni società partecipata e relative motivazioni di esse, piano che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. Di incaricare l'ufficio competente alla trasmissione del piano alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
6. Di sottoporre l'approvazione del piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate all'attenzione del primo Consiglio Comunale utile.

Inoltre la Giunta Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

Con ulteriore votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

SERVIZIO "AFFARI GENERALI"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica della proposta del presente atto.

Il Responsabile del Servizio
F.to CECOLA ROMINA

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Bernardini Silvia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scuderini Venanzio

Il sottoscritto attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 21-01-21 e che vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Li 21-01-21

L'INCARICATO
F.to

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari data 21-01-21 con nota prot.n. 702 ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267/2000.

Li

L'INCARICATO
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

Il Responsabile